

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la modificazione della legge sugli onorari dei magistrati
del 9 novembre 1954

(del 24 ottobre 1969)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

L'Associazione ticinese dei giudici di pace ha formulato, con istanza del 26 febbraio 1969 indirizzata al Dipartimento di giustizia, talune proposte e rivendicazioni. In particolare, essa chiede che si introduca una previdenza a favore dei giudici di pace costretti ad abbandonare la carica per ragioni indipendenti dalla loro volontà, che siano adeguati i compensi annuali e che venga assegnata un'indennità per le giudicature che giustificano la necessità di assumere un aiuto d'ufficio.

Sulle diverse richieste dell'Associazione dei giudici di pace formuliamo con questo messaggio il nostro avviso e le nostre proposte.

1. PREVIDENZE

L'Associazione domanda innanzitutto che, analogamente a quanto avviene per i segretari comunali, ai giudici di pace che devono lasciare la carica per raggiunti limiti di età, per mancato rinnovo del mandato o per invalidità, venga concessa una indennità a titolo di riconoscimento per l'attività svolta. Tale indennità dovrebbe essere pari al 5% dell'ultimo onorario annuo per ogni anno di servizio prestato: il diritto alla prestazione nascerebbe dopo almeno 5 anni di servizio e la indennità sarebbe contenuta entro un limite massimo di Fr. 2.500,— per i circoli con meno di 10.000 abitanti e Fr. 3.000,— per i circoli con più di 10.000 abitanti.

Occorre preliminarmente osservare, per dissipare ogni equivoco, che l'indennità proposta dall'Associazione non ha molta analogia con l'indennità prevista per i segretari comunali in virtù dell'art. 5 della legge concernente l'organico dei segretari comunali del 10 dicembre 1964.

Infatti detto art. 5, contenuto, prima dell'adozione della citata legge, nella LOC (art. 116), prescrive, qualora i regolamenti comunali non prevedessero un trattamento più favorevole per il segretario non confermato (cpv. 3), l'obbligo per il Comune di versare, per ogni anno di servizio, un'indennità equivalente all'ultimo stipendio mensile nei casi seguenti:

- «a) perdita dell'impiego dovuta a fusione di Comuni o a consorzio dei servizi amministrativi o per sopravvenuta incompatibilità non dovuta a un fatto personale del segretario;
- b) mancata conferma o licenziamento non determinati da motivi gravi».

L'indennità prevista dalla legge è destinata unicamente a risarcire il segretario del danno che, senza sua colpa, subisce realmente per il fatto di dover abbandonare l'attività di segretario (e ciò benchè sia ancora in grado di esercitarla). Ai segretari che già occupano un impiego pubblico, tale indennità non è corrisposta poichè si reputa che essi non possono subire un danno apprezzabile (cpv. 2).

Per i casi poi in cui l'attività dovesse cessare per una impossibilità intrinseca (es. invalidità), la legge considerata non prevede nessuna indennità.

Per contro, l'indennità proposta dall'Associazione dei giudici di pace sarebbe destinata, più che a risarcire un danno, a rappresentare un riconoscimento per i servizi resi nel caso in cui, per non importa quale motivo (mancata rielezione, età, invalidità ecc.), il giudice lascia la carica: dovrebbe insomma trattarsi di una specie di buonuscita.

Ora, nonostante la richiesta sia modesta, il Consiglio di Stato non ritiene sia da accogliere.

L'analogia con i segretari comunali non è sostenibile, oltre che per le argomentazioni già esposte, anche perchè trattasi di attività ridotta e, in ogni caso, accessoria. L'accoglimento della domanda sarebbe invocato come precedente da altre categorie di persone che prestano a titolo accessorio un'attività pubblica, cantonale o comunale, mentre l'adeguamento proposto per l'onorario (vedi punto 2) compensa largamente la rielezione di questo postulato minore. L'Associazione chiede, inoltre, che, in caso di morte di un giudice in carica, ai superstiti venga versato l'intero onorario previsto per il primo semestre se il decesso è avvenuto tra il 1. gennaio ed il 30 giugno e tutto quello previsto per il secondo semestre se il decesso è avvenuto tra il 1. luglio ed il 31 dicembre. Ciò in considerazione del fatto che i parenti sono « ancora chiamati per qualche tempo a prestazioni e a collaborazioni inerenti al trapasso degli atti e dell'archivio al supplente o al subentrante ».

Anche questa richiesta non sembra, secondo il nostro punto di vista, meritevole di accoglimento. Infatti, a norma dell'art. 4 del Regolamento sulle giudicature di pace del 20 settembre 1938, spetta al supplente e non ai parenti del defunto provvedere alla consegna dell'ufficio. Del resto, « il giudice di pace deve accordarsi con il supplente in modo che quest'ultimo possa esplicare il suo mandato secondo le sue competenze » (art. 6 del Regolamento).

Il supplente deve cioè essere messo al corrente dell'andamento della giudicatura, così che possa essere in grado di sostituire il giudice qualora il titolare ne fosse impedito per non importa quale motivo.

2. ADEGUAMENTO DEI COMPENSI ANNUI

Secondo l'Associazione, dopo la riforma del 18 gennaio 1967, che ha portato da Fr. 300,— a Fr. 500,— la competenza per valore del giudice di pace, vi sarebbe stato in media un aumento del numero delle cause nella misura di un terzo; chiede pertanto che i compensi ai giudici di pace previsti dall'art. 5 della legge 9 novembre 1954 sugli onorari dei magistrati siano rivalutati, ossia siano aumentati in proporzione dell'aumento delle cause, cioè un terzo.

Le statistiche pubblicate nei rendiconti annuali del Dipartimento di giustizia forniscono, a proposito delle pratiche e operazioni svolte dalle giudicature di pace negli ultimi 10 anni, i dati seguenti:

Anno	Denunce e processi verbali	Causa di ordine civile	Esecuzione e fallim. domande di rigetto di opposizione	Sequestri	Altre operazioni
1959	322	1610	2710	17	153
1960	277	1415	1918	26	143
1961	267	1460	1833	62	175
1962	272	1301	1726	201	122
1963	322	1670	1585	97	205
1964	317	1542	1640	67	151
1965	405	1610	1363	221	118

1966	291	1554	1987	119	126
1967	306	2066	1897	141	132
1968	267	2306	2427	178	174

Come indicano le cifre, un aumento netto rilevante è stato registrato soltanto nelle cause di ordine civile e ciò a partire dal 1967.

Per quanto riguarda le domande di rigetto di opposizione, vi è da dire che un aumento vero e proprio non è ancora costatabile con certezza, in quanto il numero di queste procedure appare fluttuante e cresce e decresce con il variare della situazione economica generale.

Infatti dal 1959 (1710 domande) vi fu una diminuzione pressochè continua fino al 1965 (1363 domande); dal 1965 in poi è di nuovo in atto un aumento.

Riguardo poi alle altre pratiche di competenza dei giudici di pace (processi verbali, sequestri, ecc.) non vi è stato, in media, un aumento considerevole.

Secondo le statistiche di cui disponiamo, l'aumento non raggiunge dunque esattamente la proporzione indicata dall'Associazione. Comunque, oltre che dell'innegabile aumento, a partire dal 1967, delle cause di natura civile, occorre tener calcolo dell'aumento del costo della vita (dal 1. gennaio 1963 al 1. gennaio 1969 ha subito un aumento del 23%), per cui un adeguamento dei compensi da versare ai giudici di pace appare indubbiamente opportuno.

Nel contempo sembra ragionevole proporre una modificazione della graduatoria stabilita dall'art. 5 della legge sugli onorari dei magistrati, per cui l'adeguamento proposto è del seguente tenore:

fino a 5000 abitanti	Fr. 2.500,— (ora 1.800,—)
da 5001 a 10.000	Fr. 3.500,— (ora 2.600,—)
da 10.000 a 15.000 (ora 13.000)	Fr. 5.000,— (ora 3.600,—)
oltre i 15.000	Fr. 7.000,— (ora 5.000,—)
	sopra i 13.000 ab.)

La modificazione della scala è facilitata dalla previsione che con il prossimo censimento — che si farà, come noto, nel 1970 — quasi certamente un solo circolo (Pregassona) avrà un numero di abitanti fra i 13.000 e i 15.000 abitanti, e quindi il proposto cambiamento della scala non è tale da sostanzialmente modificare la situazione attuale.

Secondo il censimento del 1960 (che fa stato tutt'ora per il calcolo delle indennità), i circoli sono così infatti divisi:

- 26 circoli con meno di 5.000 abitanti
- 6 circoli tra i 5.001 e 10.000 abitanti
- 2 circoli tra i 10.001 e 13.000 abitanti
- 4 circoli con più di 13.000 abitanti.

E' possibile che, con il censimento del 1970, i circoli si divideranno nel seguente modo:

- 24 circoli con meno di 5.000 abitanti
- 5 circoli tra i 5.001 e 10.000 abitanti
- 4 circoli tra 10.001 e 15.000 abitanti
- 5 circoli con più di 15.000 abitanti.

Per i supplenti nei circoli con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti si propone di portare l'indennità a Fr. 350,—; per quelli nei circoli con oltre 10.000 abitanti Fr. 650,—.

Questo adeguamento dovrebbe entrare in vigore il 1. gennaio 1970, perchè non si giustifica, già per la data dell'istanza presentata il 26 febbraio 1969, l'effetto retroattivo per il 1969. Facciamo notare, a migliore informazione del Gran Consiglio, che attualmente i compensi versati ai Giudici di pace e ai loro sup-

plenti ammontano ad un totale annuo di Fr. 102.800,—, e vengolo calcolati sulla base dei dati del censimento del 1960. Qualora l'adeguamento proposto fosse adottato e tenendo presente che a partire dal 1970 farà stato il nuovo censimento federale, la spesa annua dovrebbe aggirarsi intorno a Fr. 150.000,—. L'aumento proposto accoglie integralmente le richieste dell'Associazione, di una rivalutazione nella misura di un terzo. L'art. 5 della legge sugli onorari dei magistrati dovrebbe dunque essere modificato in tal senso.

3. INDENNITA' PER AIUTI D'UFFICIO

L'Associazione dei giudici di pace, considerato come le giudicature dei circoli più importanti abbiano segnalato il bisogno di ricorrere, per qualche giorno alla settimana, all'ausilio di una dattilografa o di un commesso per l'esecuzione dei lavori materiali della giudicatura, chiede sia esaminata la possibilità di corrispondere una speciale modesta indennità al giudice. Ciò « in quanto non entra in linea di conto » la disposizione contenuta nell'art. 2 cpv. 3 della legge organica giudiziaria sulla « nomina di un segretario presso le giustizie che hanno maggior lavoro ».

Una tale richiesta non merita, a nostro avviso, accoglimento. Infatti, in linea di principio, la remunerazione che riceve il giudice di pace è destinata a coprire anche le spese cagionategli dai lavori puramente materiali; perciò se il giudice non ritiene di poterli eseguire direttamente ma tramite terze persone, spetta a lui remunerarle. Ciò dovrebbe essere facilitato dal sostanziale aumento che subirà l'onorario, a seguito dell'adozione del presente messaggio. Non risulta d'altronde che la mole di lavoro che compete ai giudici di pace anche dei circoli più popolosi giustifichi per ora l'applicazione della misura prevista dall'art. 2 della LOG.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

LEGGE

concernente la modificazione della legge sugli onorari dei Magistrati
del 9 novembre 1954

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 24 ottobre 1969 n. 1615 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — L'art. 5 della legge sugli onorari dei magistrati è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 5

**Compensi ai
giudici di pace**

I giudici di pace ricevono le seguenti indennità annue, in base al numero degli abitanti del proprio circolo, secondo i risultati dell'ultimo censimento federale della popolazione:

fino a 5.000 abitanti	Fr. 2.500,—
da 5.001 a 10.000	Fr. 3.500,—
da 10.001 a 15.000	Fr. 5.000,—
da 15.000 in avanti	Fr. 7.000,—

I supplenti dei giudici di pace nei circoli con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti ricevono un'indennità annua di Fr. 350,—; in quelli con oltre 10.000 abitanti, di Fr. 650,—.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1. gennaio 1970.

